



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ESENTE DA I.M.U. NEL PERIODO COVID L'IMMOBILE ADIBITO
AD ATTIVITÀ ALBERGHIERA GESTITO DA UN IMPRENDITORE
INDIVIDUALE**

- Sentenza del 23/04/2025, n. 1/245 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia.
- Giud. monocratico Caracciolo

Composizione

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972 - IMU

Normativa emergenziale Covid - Immobile adibito a destinazione alberghiera -
Esenzione I.M.U. – Contribuente imprenditore individuale - Spettanza.

Massima

L'esenzione dal pagamento dell'I.M.U., prevista dalla normativa emergenziale nel periodo pandemico, trova applicazione laddove il contribuente proprietario di un compendio immobiliare, a destinazione alberghiera, lo utilizzi in qualità di titolare di impresa individuale esercente l'attività ricettiva. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato le argomentazioni dell'Amministrazione comunale fondate sul postulato della mancanza di strumentalità dell'immobile in quanto, erroneamente, ritenuto non rientrante nella sfera imprenditoriale).

Rif. Normativi

- L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 599

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità - C.G.T. II° grado Emilia - Romagna, n. 783 del 18/07/2023

Anno pubb. - 2025